

Maria Catena Guastella
Avvocato

Studio legale via Firenze, 46 tel 0932 862363 fax 0932 802419 - 97019 VITTORIA e-mail: avvocatoguastella@virgilio.it
Pec: mariacatena.guastella@pec.ordineavvocaticatania.it

TRIBUNALE DI RAGUSA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 669 E 700 C.P.C.

PER: SCIFO GIUSEPPE, nato a Vittoria il 5.12.1969 (C.F. SCFGPP 69T05 M088M), ivi residente in via P.Umberto, 3 , rappresentato e difeso dall'avv. Maria Catena Guastella del Foro di Catania (C.F. GSTMCT 62L52 M088Y) presso il cui studio legale a Vittoria in via Firenze, 46 è elettivamente domiciliato, giusta procura alle liti rilasciata in calce al presente atto su atto informatico per immagine, che chiede di ricevere ogni comunicazione inerente il procedimento al numero di fax 0932/802419 oppure all'indirizzo di posta elettronica certificata: mariacatena.guastella@pec.ordineavvocaticatania.it

CONTRO:

- **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore* (C.F. 80185250588)
- **UFFICIO SCOLASTICO PROVINCIALE AMBITO TERRITORIALE DI RAGUSA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA SICILIA**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*

Nei confronti di tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive dei 101 ambiti territoriali italiani, per le classi Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE), vigenti negli anni scolastici 20014/2017, ossia di tutti i docenti che in virtù dell'inserimento del signor



Scifo Giuseppe nelle graduatorie ad esaurimento indicate risulterebbero interessati e per posizione e per punteggio.

FATTO

Il dott. Giuseppe Scifo è abilitato all'insegnamento nella Scuola dell'Infanzia e della Primaria, per avere superato il concorso ordinario per titoli ed esami bandito con D.M. 23 marzo 1990 ed è in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito il 21.07.1987.

Il ricorrente risultava iscritto nelle Graduatorie Permanenti (oggi GAE), con identificativo n. RG/031745 fino al triennio 2009- 2011, non avendo poi ripresentato domanda di aggiornamento/permanenza nelle graduatorie per il triennio successivo è incorso nella cancellazione. A causa di tale cancellazione il ricorrente ha perso la possibilità di stipulare contratti a tempo determinato e/o di ottenere l'immissione in ruolo.

Tuttavia, in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'accesso a tali graduatorie, con domanda del 16.05.2014, l'odierno ricorrente chiedeva di essere reinserito nelle Gae infanzia e primaria per il triennio 2014-2017 della provincia di Ragusa.

Con D.P. prot. n. 3767 del 31 luglio 2014 l'USP di Ragusa pubblicava le graduatorie provinciali ad esaurimento provvisorie ma ne risultava escluso il nominativo del signor Scifo che figurava invece nell'elenco allegato degli aspiranti esclusi dalle GAE.

DIRITTO

Fumus Boni Juris

Il Decreto Ministeriale n. 235 del 1.04.2014, rinvia, per tutto quanto in esso non previsto, alle disposizioni di cui alla legge n. 143 del 4 giugno 2004, ponendosi però alla fine in contrasto con



essa. La legge 4 giugno 2004 n. 143 all' art. 1 *bis* dispone che la permanenza dei docenti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 del T.U. deve avvenire su domanda dell'interessato da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento di dette graduatorie. La mancata presentazione della domanda comporta la cancellazione dalla graduatoria per gli anni scolastici successivi. Tuttavia, a domanda dell'interessato, da presentarsi entro il termine fissato per l'aggiornamento, è consentito il reinserimento nella graduatoria con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione.

Si desume che l'esclusione dalle graduatorie è limitata al periodo di vigenza delle graduatorie in cui tale omissione si è prodotta e l'ipotesi in cui incorre il docente che omette di aggiornare la propria posizione non è una nullità assoluta o un difetto insanabile.

Con l'aggiornamento delle stesse, i docenti già inclusi negli anni precedenti (e depennati per aver omesso di presentare domanda di aggiornamento), possono, dunque, presentare regolare domanda di reinserimento nella graduatoria, con il recupero del punteggio già maturato al momento della cancellazione.

Argomentazione che trova la sua ragione intanto nelle pronunce amministrative che hanno disposto l'annullamento del D.M. n. 42 del 2009 nella parte in cui non prevedeva l'assegnazione, ai docenti interessati, di un termine entro cui esprimere la volontà se permanere in graduatoria. Ciò anche in virtù del fatto che il decreto ministeriale è norma di rango inferiore e viola un disposto di norma primaria quale è quella di cui all'art.1 comma 1 *bis* della L.143 del 2004. La giurisprudenza di merito è pacifica sul punto (Trib. di Matera sez. Lavoro sent. n. 1192/2012, Trib. di Firenze sentenza del 17 maggio 2013, Trib.sez.Lavoro di Verona sent. n. 5967/2013, Trib. di Pistoia sez. Lavoro sentenza 27 marzo 2014): la norma di cui alla citata legge 143/2004, seppur dettata in materia di ex graduatorie permanenti, è pacificamente vigente ancora oggi, dopo la trasformazione delle graduatorie stesse in graduatorie ad esaurimento, per non essere mai stata abrogata, anzi espressamente richiamata dagli stessi DD.MM. 42/09 , 44/11 e 235/2014. Esaustiva e dirimente, da



ultimo, la sentenza del Consiglio di Stato sez. sesta n. 3658 del 14.7.2014 che, intervenendo sull'esclusione dalle graduatorie ad esaurimento per i docenti che non avevano presentato domanda di aggiornamento nei termini previsti dal decreto del Miur, ha respinto il ricorso in appello presentato da quest'ultimo ed ha confermato la sentenza del Tar del Lazio affermando il principio per cui "con riferimento ai parametri costituzionali desumibili dagli artt. 3,4 e 97 Cost. nonché ai principi generali dell'attività amministrativa di cui alla legge n. 241 del 1990, il decreto ministeriale n. 42/2009 **è illegittimo nella parte in cui non ha previsto l'obbligo per gli Uffici Scolastici Provinciali di comunicare ai docenti già iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, e che hanno ommesso di presentare la domanda di esservi confermati, agli effetti della legge n.143/2004, avvertendoli dell'onere di presentare detta domanda di conferma entro un termine prefissato, pena la cancellazione da quest'ultima**". Risultando, sulla scorta di tale argomentare, illegittima la cancellazione dalla graduatoria solo a seguito di omessa domanda di aggiornamento.

L'omissione comporta, dunque una esclusione non assoluta e se, quanto disposto dalla suddetta sentenza, fosse stato adottato, vale a dire se l'Ufficio Scolastico Provinciale avesse dato avvertimento al ricorrente dell'aggiornamento della graduatoria, lo stesso oggi figurerebbe tra gli aspiranti docenti in Gae e forse anche individuato tra i docenti immessi in ruolo a seguito delle assunzioni con "La Buona Scuola", invece tale situazione ha determinato l'impossibilità di accedere alla stabilizzazione dopo molti anni di precariato e, paradossalmente, anche in presenza di posti disponibili per l'immissione in ruolo.

E' opportuno precisare che la trasformazione delle graduatorie in graduatorie permanenti, prima, oggi ad esaurimento ha cambiato la posizione giuridica soggettiva delle persone ivi inserite. Le procedure relative alla formazione ed all'aggiornamento delle stesse non sono procedure concorsuali, sottraendosi così alla giurisdizione amministrativa e appartenendo invece al Giudice Ordinario, per pacifico, costante e consolidato orientamento della Suprema Corte e del Consiglio di Stato. Trattasi di "diritto soggettivo", avendo come oggetto la pretesa (inserimento in graduatoria)



della conformità alla legge degli atti di gestione delle graduatorie utili per l'eventuale assunzione ed i cui fatti costitutivi sono dati dal possesso del titolo (Consiglio di Stato sez. VI, n. 5794 del 24.11.2014; sez. VI n. 5953 del 11.11.20013; Cass. Civ. sez. Unite, ordinanza n. 16756 del 23.07.2014; Tar Lazio, Roma, sez.III *Bis*, n. 4337 del 19.04.2014). Nel caso che ci occupa il ricorrente, in possesso di tutti i requisiti, chiede l'inserimento in graduatoria quindi l'accertamento di illegittimità e la disapplicazione delle graduatorie ad esaurimento nella parte in cui escludono il nominativo del ricorrente, negando allo stesso la possibilità di essere individuato quale destinatario di un contratto a tempo indeterminato.

A fugare ulteriormente ogni dubbio il D.M. 235/2014 all'art.11, comma 6 recita:” La giurisdizione in materia di graduatorie ad esaurimento è devoluta al giudice ordinario in funzione di Giudice del Lavoro”.

Il ricorrente ha superato il concorso ordinario per titoli ed esami bandito con D.M. 23 marzo 1990 ed è, inoltre, in possesso di diploma magistrale abilitante conseguito il 21.07.1987, il che vuol dire che è in possesso di titoli per essere inserito nelle graduatorie ad esaurimento di Infanzia e Primaria.

L'art. 1 della legge 124/1999 ha modificato il modo di assumere i docenti da inserire di ruolo nelle scuole. L'accesso ai ruoli è stato demandato per una parte alle graduatorie suddivise in fasce. La terza fascia delle graduatorie permanenti, ex Decreto Legge 3 luglio 2001 n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001 n. 333, individua in detta fascia coloro che hanno superato le prove di un precedente concorso per titoli ed esami anche solo per acquisire l'abilitazione, coloro che fossero inseriti, al momento dell'entrata in vigore della legge 124/1999, in una graduatoria utile per l'assunzione per il personale non di ruolo e con la L.143/2004, accedono a tale fascia anche gli aspiranti in possesso di abilitazione/titolo abilitante all'insegnamento. La legge 296/2006, contenente misure per la stabilizzazione del personale precario della scuola, ha trasformato le graduatorie permanenti del personale docente in graduatorie ad esaurimento, escludendo la



possibilità di inserimenti di nuovi abilitati, ma facendo salvo l'inserimento dei docenti in possesso di abilitazione. Il signor Scifo ha conseguito il diploma magistrale e quindi il titolo abilitante antecedentemente alla chiusura delle graduatorie e ne risultava incluso fino al 2011.

Impregiudicato il fatto che lo stesso abbia superato il concorso per titoli ed esami, il diploma, di cui il ricorrente è in possesso, è a tutti gli effetti titolo abilitante. Con sentenza n. 1973/2015, il Consiglio di Stato ha ribadito che il diploma magistrale, conseguito entro l'a.s. 2001/2002 è titolo abilitante a tutti gli effetti di legge ed ha stabilito che "... i criteri stabiliti dal D.M. 235/2014, nella parte in cui hanno precluso ai docenti muniti del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002, l'inserimento nelle graduatorie provinciali permanenti ora ad esaurimento, sono illegittimi e vanno annullati ..." *ergo* i diplomati magistrali "... vanno inseriti nella terza fascia delle citate graduatorie permanenti, ora ad esaurimento ..."

La data del 27 aprile 2016 è stata, altresì, significativa, per i diplomati magistrali in quanto si riuniva il **Consiglio di Stato in adunanza plenaria** proprio per esaminare la questione dell'ingresso in Gae di questa categoria di docenti della scuola. In accoglimento del ricorso n. **9102/2015**, emettendo l'ordinanza n. **1/2016**, i giudici, riuniti in adunanza plenaria, hanno sancito che i diplomati magistrali mantengono il diritto ad entrare nelle Gae e pertanto vanno inseriti nelle Gae. Il CdS ha, quindi, confermato l'orientamento finora espresso dallo stesso Organo di appello della giustizia amministrativa.

Il massimo consesso della giustizia amministrativa, cui era stato demandato di affrontare l'ormai annosa questione dei diplomati magistrali, che hanno conseguito il titolo sino al 2002, ha chiaramente evidenziato che "non appare opportuno discostarsi, ai limitati fini cautelari, dall'orientamento già espresso dalla Sezione sesta nelle sentenze citate nella ordinanza di rimessione (cfr. per tutte sentenza n. 1973 del 2015) e in numerose altre pronunce cautelari, secondo cui i soggetti muniti di diploma magistrale conseguito entro l'anno 2001/2002 hanno titolo ad essere inseriti nelle graduatorie ad esaurimento".



Il punto focale della discussione, incentrato sulla ammissibilità dell'inserimento in GaE dei diplomati, nonostante il blocco ai nuovi inserimenti previsto dalla legge 296/2006, è un problema evidentemente superato dall'Adunanza plenaria.

Periculum in mora

Il mancato inserimento dello Scifo ha prodotto un danno grave al ricorrente che si è visto escluso dalla possibilità di essere individuato per un contratto di lavoro a tempo indeterminato. Fra pochi mesi vi sarà ancora una volta l'aggiornamento delle GAE, la cui validità triennale scade proprio nel 2017. Il che vuol dire che il signor Scifo se non inserito ancora una volta vedrebbe vanificare la sua possibilità di assunzione sui posti rimasti vacanti a seguito delle immissioni in ruolo già operate nell'organico a livello nazionale. Perché ben sappiamo che i docenti hanno possibilità di scelta in tutti gli ambiti territoriali italiani, il che porta come conseguenza che un aspirante docente anche con un punteggio bassissimo, ad opera delle scelte effettuate da altri docenti, può concorrere all'assunzione poiché a base nazionale sugli ambiti prescelti. Sono di questi ultimi giorni le notizie del Ministero che sta cercando di preparare una corsia preferenziale per i precari abilitati all'insegnamento, addirittura facendo entrare in Gae, sebbene in coda, i precari iscritti nelle graduatorie d'istituto. Alla luce di questo diviene altamente importante che chi vi aveva diritto già prima venga integrato nel proprio posto. I tempi ordinari di una causa, sebbene vertenti nel rito lavoro, sarebbero pregiudizievoli ai diritti del ricorrente, il quale vedrebbe frustrata ogni aspettativa di eventuale incarico di insegnamento con irreparabile danno e pregiudizio. La definitiva esclusione dalla graduatoria comporterebbe in danno al ricorrente sia l'impossibilità di avere incarichi con contratti a tempo determinato sia la perdita della possibilità di immissione in ruolo. Da qui la scelta del procedimento e l'urgenza di un provvedimento cautelare, anche inaudita altera parte, dettato dalla mancanza di tempo (generalmente le graduatorie sono aggiornate al massimo entro il mese di aprile/maggio) necessario a far valere in via ordinaria il diritto del ricorrente all'inserimento in GAE. Appare evidente il pregiudizio irreparabile e grave relativo sia alle



condizioni professionali che economiche, senza alcuna possibilità di rimedio data anche l'intenzione di eliminare le stesse GAE a fronte delle immissioni in ruolo di tutti coloro che vi sono inseriti. Determinazioni diverse comporterebbero l'impossibilità per i docenti precari della stabilizzazione anche dopo molti anni di precariato, con violazione delle direttive comunitarie, dei diritti e delle aspettative di tale personale confinandoli in uno stato di disoccupazione.

Tutto quanto sopra premesso il dott. Scifo Giuseppe, ut sopra rappresentato, difeso e domiciliato

RICORRE

All'Ill.mo Tribunale Civile di Ragusa sez. Lavoro, affinché Voglia, per i motivi di cui in narrativa, ritenuta la sussistenza dei requisiti di cui agli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. , rilevata l'estrema urgenza esaminati gli atti ed assunte, ove ritenuto opportuno, sommarie informazioni, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria, sentire accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, inaudita altera parte, o in via subordinata , previa fissazione di udienza, dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dagli elenchi GAE – graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo presso il Miur di Ragusa del signor Scifo Giuseppe, e per l'effetto ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia- Direzione Regionale – Ufficio XVI- Ambito Territoriale di Ragusa in persona del leg.rappr. *pro tempore* l'inserimento nelle graduatorie del signor Scifo Giuseppe, per le classi di concorso Scuola dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione, con contestuale fissazione di udienza e indicazione dei termini per la notificazione del ricorso e del decreto.

Ordinare al Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca – Ufficio Scolastico regionale per la Sicilia- Direzione Regionale – Ufficio XVI- Ambito Territoriale di Ragusa in persona del



leg.rappr. *pro tempore* l'inserimento nelle graduatorie della scuola primaria del signor Scifo per essere in possesso del diploma Magistrale abilitante.

In via subordinata, fissare l'udienza per la comparizione delle parti, procedendo agli atti istruttori indispensabili e provvedere a dichiarare nullo e/o illegittimo il provvedimento di esclusione dagli elenchi Gae del signor Scifo di ogni altro atto connesso, conseguente o presupposto, che produca l'effetto di non consentire il reinserimento nelle rispettive fasce e graduatorie di appartenenza, con il recupero del punteggio maturato all'atto della cancellazione di colui che, nei precedenti aggiornamenti, non aveva presentato relativa domanda di aggiornamento ed era, pertanto, cancellato dalla graduatoria e delle graduatorie ad esaurimento così come formatesi nella provincia di Ragusa senza tenere conto del reinserimento del signor Scifo, e per l'effetto, previa disapplicazione di ogni provvedimento di esclusione, ordinare all'Amministrazione resistente di provvedere al reinserimento del ricorrente, con decorrenza 2011 nelle graduatorie ad esaurimento per la scuola dell'infanzia e per la scuola primaria formate dall'ambito Territoriale della provincia di Ragusa con il punteggio aggiornato.

In ogni caso con vittoria di spese e competenze.

IN VIA ISTRUTTORIA

Si producono i seguenti documenti:

- 1) Procura alle liti
- 2) Diploma magistrale
- 3) Attestazione superamento concorso 1990
- 4) Attestazione inclusione graduatorie
- 5) Gae elenco alfabetico 2007
- 6) Domanda di inserimento in Gae del 2014
- 7) Sentenza Consiglio di Stato 2015



- 8) Dichiarazione sullo stato reddituale
- 9) Documento riconoscimento e codice fiscale
- 10) Sentenza Consiglio di Stato 2014

Vittoria

Avv. Maria Catena Guastella

Istanza per la modalità di notifica nei confronti dei litisconsorti (ex art.151 c.p.c.).

Sulla base della premessa che: il ricorso ha per oggetto il riconoscimento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia di Ragusa per le Classi di concorso Infanzia e Primaria, che in base al piano governativo l'immissione in ruolo prevede la facoltà dei docenti inseriti nelle suddette GAE di esprimere l'ordine di preferenza tra tutti i 101 Ambiti territoriali Nazionali, che, conseguentemente, ogni candidato ha potuto e può concorrere all'assunzione in tutti gli ambiti territoriali, appare necessario che ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio il ricorso debba essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati alle suddette classi di concorso per tutti i 101 Ambiti territoriali.

La notifica del ricorso secondo i modi ordinari si rende impossibile dato il numero immane di destinatari, la pubblicazione in G.U. appare eccessivamente onerosa per la parte e l'efficacia della notifica per pubblici proclami non pare raggiungere adeguatamente lo scopo per pacifica giurisprudenza anche del Consiglio di Stato (sent. 106 del 19.2.1990), rilevato che l'art.12 l.205/2000 ha previsto la possibilità per il Giudice adito di autorizzare la notifica con qualunque mezzo compreso quello telematico o telefax ai sensi dell'art.151 c.p.c, che il Tar Lazio, recependo tale norma, dispone in casi simili, la pubblicazione del ricorso sul sito internet dell'amministrazione interessata ed analogamente i Tribunale in Funzione di Giudici del lavoro,



hanno autorizzato tale forma alternativa di notifica, ritenendo legittimo l'accesso a forme diverse di notifica in applicazione dell'art.151 c.p.c.

Tutto ciò premesso il sottoscritto avvocato

Fa istanza

Affinchè la S.V.Ill.ma. valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità alternative, ai sensi dell'art.151 c.p.c.,

Voglia

autorizzare la notificazione del ricorso a tutti i docenti inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) relativi agli anni scolastici 2014-2017 attraverso la pubblicazione sul sito Web istituzionale del Miur, numero di registro del ricorso e data dell'udienza; nome della ricorrente e Amministrazione convenuta; sunto del ricorso; indicazione dei contro interessati con la seguente indicazione: tutti i docenti attualmente inseriti nelle graduatorie ad esaurimento definitive di tutti i 101 ambiti territoriali italiani per le classi di concorso Scuola Dell'Infanzia (AAAA) e Scuola Primaria (EEEE) relativi agli anni scolastici 2014-2017 ed in particolare, con riferimento alle suddette classi a quelle dell'ambito di Roma nonché il testo integrale del ricorso ed il decreto di fissazione udienza.

Ai sensi della legge sul Contributo Unificato si dichiara che per la presente controversia, vertente in materia cautelare di lavoro, di valore indeterminato, il relativo contributo unificato non viene versato per avere il ricorrente un reddito imponibile nell'anno 2016 non superiore a tre volte l'importo previsto dall'art.76 del D.P.R. 115/2002.

Avv. Maria Catena Guastella

